



REGIONE DEL VENETO
AZIENDA ULSS N. 7
PIEVE DI SOLIGO (TV)

Servizio Affari Generali e legali

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AD
ALUNNI CON DISABILITA' PRESSO LE STRUTTURE
SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DELL'ULSS N. 7
ANNI SCOLASTICI 2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015**

– CIG 4333314BD3

INDICE:

ART.	1	OGGETTO DEL SERVIZIO
ART.	2	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PRESSO LE AZIENDE ULSS LIMITROFE
ART.	3	ESTENSIONE DEL SERVIZIO PER REALIZZAZIONE DI PROGETTUALITA' PREVISTE DAL PIANO DI ZONA
ART.	4	DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO
ART.	5	MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
ART.	6	CONTINUITA'
ART.	7	REQUISITI DELL'AGGIUDICATARIA
ART.	8	MODALITA' DI CONTROLLO
ART.	9	RESPONSABILITÀ GARANZIE COPERTURE ASSICURATIVE
ART.	10	DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO
ART.	11	REQUISITI DEL PERSONALE IMPIEGATO
ART.	12	TRATTAMENTO DEI LAVORATORI
ART.	13	RISPETTO DEL D.LGS. 81/2008
ART.	14	FATTURAZIONE PAGAMENTI REVISIONE
ART.	15	INADEMPIENZE E PENALITÀ NELLA EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI E NEL TRATTAMENTO DEL PERSONALE
ART.	16	RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
ART.	17	CAUZIONE DEFINITIVA
ART.	18	ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART.	19	VERIFICA DELL'ATTIVITA' SVOLTA
ART.	20	ADEGUAMENTO LEGISLATIVO
ART.	21	RISERVATEZZA
ART.	22	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: INFORMATIVA
ART.	23	CONTROVERSIE
ART.	24	OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
ART.	25	SPESE
		DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1 – Oggetto del Servizio

Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto l'affidamento del Servizio di Assistenza Scolastica ad alunni disabili per gli anni scolastici 2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015 presso le strutture scolastiche del territorio dell'ULSS n. 7.

I soggetti interessati al Servizio di Assistenza Scolastica sono indicativamente n. 138 alunni frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di 1° grado, la scuola secondaria di 2° grado compresa la scuola di formazione professionale che necessitano di assistenza personale per un totale stimato di n. 1.840 ore settimanali per anno scolastico, sulla base del calendario predisposto dalle Autorità Scolastiche.

Il monte ore complessivo e la relativa ripartizione per tipo di scuola, per ogni anno scolastico, viene definito entro il mese di luglio precedente l'avvio del nuovo anno scolastico.

Detto monte ore può variare, di anno in anno, secondo le esigenze definite dall'ULSS n. 7.

Il monte ore settimanale di intervento del servizio di assistenza, potrà variare, per ogni anno scolastico, a giudizio e su richiesta dell'Azienda ULSS n. 7 sulla base del numero di minori disabili e sulla base delle decisioni della Conferenza dei Sindaci.

L'eventuale aumento, fino ad un massimo del 20%, senza che per questo la ditta aggiudicataria abbia a pretendere variazioni di prezzo orario, potrà essere assegnato per i seguenti motivi:

- per eventuali nuovi casi o aggravamento di casi già in carico;
- per accompagnamento a gite e uscite giornaliere o plurigiornaliere degli alunni;
- per incontri annuali servizi/scuola/famiglia previsti dalla L.104/92 e dalla Circolare Regionale n.33/93;
- per eventuali incontri di programmazione Addetto all'Assistenza/Scuola per stesura e verifica del Progetto Educativo Individualizzato (PEI);
- per eventuali incontri richiesti dai Servizi specialistici dell'Età Evolutiva e/o dell'Istituto "La Nostra Famiglia";
- per eventuali incontri promossi dalla Direzione dei Servizi Sociali.

Il Servizio di Assistenza Scolastica deve essere prestato in tutti i casi di necessità nell'ambito del territorio di questa Ulss.

Dovrà essere inoltre garantito il medesimo servizio anche agli studenti residenti nel territorio dell'ULSS n. 7 che frequentino strutture scolastiche fuori territorio ULSS n. 7.

Il Servizio dovrà essere prestato secondo il calendario predisposto dalle Autorità Scolastiche per le scuole di ogni ordine e grado.

Il Servizio non dovrà essere erogato in caso di vacanze, festività e di qualsiasi altra interruzione dell'attività scolastica.

In caso di assenza da scuola del minore:

- a) le ore di assistenza complessivamente non utilizzate potranno essere usufruite, a giudizio e su richiesta dell'Azienda Ulss, per riunioni presso la scuola o l'Azienda Ulss e per attività previste dalla scuola per favorire l'integrazione;
- b) per casi eccezionali di assenza prolungata del minore dalla scuola (lungo decorso di malattia, complessità dell'assistenza della disabilità), potrà essere valutata la possibilità che l'operatore possa recarsi al domicilio dell'alunno al fine di mantenere il livello di integrazione scolastica raggiunto.
La richiesta dovrà essere formalizzata dalla scuola con specifico progetto concordato con la famiglia e il servizio specialistico di riferimento per la presa in carico e, con allegato il certificato medico, trasmessa al Gruppo di Lavoro per la Programmazione Territoriale (G.L.P.T.) dell'Azienda ULSS n. 7 per l'autorizzazione necessaria alla realizzazione del nuovo progetto.

Le specifiche tecniche del servizio e le modalità di intervento dell'attività di assistenza ai disabili dovranno essere conformi alla normativa di indirizzo statale e regionale di interesse (L. n. 104/1992 e Circolare Regionale n. 33/1993) ed alle allegato **Linee Guida (All. n. 1)**.

ART. 2 – Attivazione del Servizio per le Aziende ULSS limitrofe

Nell'ottica di una omogeneità del servizio in tutto l'ambito territoriale delle Aziende ULSS limitrofe si prevede la possibilità che anche le Aziende ULSS delle province di "Treviso e Belluno" possano avvalersi del servizio oggetto del presente capitolato speciale, e possano, quindi, richiedere l'attivazione e l'effettuazione del

servizio per gli utenti residenti nel proprio territorio e frequentanti strutture scolastiche ubicate nel territorio dell'Ulss n. 7.

Le suddette Aziende ULSS potranno aderire alle risultanze della gara espletata dall'Azienda ULSS n. 7 di Pieve di Soligo mediante apposito atto adottato dalle Aziende stesse.

Le Ditte partecipanti potranno dichiarare nella documentazione amministrativa di gara (Busta A) la propria disponibilità ad effettuare il servizio di cui trattasi per le Aziende di area vasta, ULSS n. 1 Belluno, n. 2 Feltre, n. 8 Asolo e n. 9 Treviso, su specifica richiesta delle stesse, alle medesime condizioni, anche economiche.

In considerazione della presenza dell'Istituto "La Nostra Famiglia" di Conegliano, ubicato nel territorio dell'ULSS n. 7, su specifica richiesta di altre ULSS, diverse da quelle di area vasta, e/o di altri Enti, gli stessi potranno avvalersi del servizio alle medesime condizioni economiche.

Si fa presente che la mancata disponibilità della Ditta ad effettuare il servizio di cui trattasi in tutto o in parte anche per le altre Aziende ULSS/Enti non ha alcun rilievo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto.

Si precisa sin d'ora che l'importo dovuto per il servizio reso alle suddette Aziende ULSS/Enti, qualora richiesto, dovrà essere direttamente e separatamente fatturato agli stessi.

Le adesioni e successive estensioni da parte delle Aziende ULSS/Enti di cui al presente articolo non sono da intendersi quali "estensione" del contratto dell'Azienda Ulss n. 7 ma quali "contratti" stipulati dalle singole Aziende/Enti con la Ditta aggiudicataria in base alle risultanze della gara espletata dall'Azienda ULSS n. 7 stessa.

La ditta aggiudicataria è tenuta a riconoscere i prezzi offerti in sede di gara in eguale misura a ciascuna Azienda ULSS che successivamente decida di aderire alla gara espletata dall'ULSS n. 7.

ART. 3 – Estensione del Servizio per la realizzazione di progettualità previste dal Piano di Zona

L'aggiudicataria è tenuta a garantire, su formale richiesta della Direzione Servizi Sociali dell'ULSS n.7, l'attività di assistenza per progetti finalizzati all'integrazione sociale ed extra scolastica rivolti ad utenti disabili residenti nel territorio ULSS n. 7 per l'attuazione di progettualità, in particolare per il periodo estivo, previste all'interno del Piano di Zona dell'ULSS n. 7, Area Disabilità, in continuità socio-assistenziale, al fine di:

- sostenere la famiglia con disabile grave rispetto al carico assistenziale ed educativo nei momenti/periodi di assenza delle agenzie didattico-educative che garantiscono l'integrazione e la socializzazione mediante figure di riferimento che conoscono i bisogni del minore e della famiglia;
- facilitare l'inserimento del disabile grave in opportunità territoriali a carattere ricreativo, aggregativo e di socializzazione mediante attuazione di interventi socio-assistenziali in raccordo funzionale tra famiglia, servizi, scuola e territorio, come previsto nel Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.).

L'attuazione di dette progettualità, indicativamente n. 1.800 ore l'anno, fanno riferimento a progetti con finanziamento locale/regionale/nazionale dove trova corrispondenza il budget economico individuato allo scopo. Il corrispettivo orario per la prestazione (omnicomprensivo delle spese) è pari a quello previsto per il Servizio di Assistenza Scolastica.

ART. 4 - Durata e importo dell'appalto

L'appalto avrà la durata per gli anni scolastici 2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015 a decorrere dalla data di inizio dell'anno scolastico 2012/2013 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2014/2015.

La Ditta aggiudicataria dovrà iniziare il servizio nel rispetto delle date di avvio degli anni scolastici previste dal calendario scolastico.

Il servizio viene inizialmente affidato, a titolo di prova, per la durata di 6 (SEI) mesi.

Il contratto si risolve nel caso di mancato superamento del periodo di prova, valutato secondo quanto previsto ai successivi articoli del presente Capitolato.

La comunicazione di mancato superamento del periodo di prova alla Ditta aggiudicataria verrà data con un preavviso di almeno 30 giorni solari rispetto alla scadenza dei primi sei mesi.

Qualora la Ditta aggiudicataria non superi il periodo di prova, l'Azienda ULSS n. 7 si riserva la facoltà di affidare il servizio oggetto del presente appalto, per il restante periodo, alla Ditta che segue nella graduatoria della gara.

L'Azienda sanitaria si riserva la facoltà di prorogare/rinnovare il contratto nel rispetto dei limiti previsti per legge, per ulteriori 36 mesi, alle stesse condizioni in atto. In alternativa, l'Azienda sanitaria, si riserva la facoltà di affidare direttamente alla medesima aggiudicataria la ripetizione di servizi analoghi nei tre anni successivi alla stipula del contratto iniziale, secondo quanto previsto dall'art. 57, comma 5 lett. b D.Lgs. 163/2006.

L'aggiudicataria avrà l'obbligo di continuare il servizio alle condizioni convenute fino a quando l'Azienda ULSS n. 7 non abbia provveduto a nuovo contratto e ciò fino al limite massimo di sei mesi dalla scadenza.

L'importo presunto dell'appalto a base d'asta, per la durata di 36 mesi, soggetto a ribasso pena l'esclusione, è pari a euro 3.286.969,47 + IVA.

L'importo complessivo comprensivo dell'eventuale proroga/rinnovo contrattuale o ripetizione di servizi analoghi di ulteriori 36 mesi è pari ad euro 6.573.938,94 (IVA esclusa).

L'Azienda ULSS n. 7 si riserva la facoltà di affidare alla ditta aggiudicataria servizi complementari che si rendessero necessari in base a nuove esigenze dell'Azienda, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto sottoscritto, nell'ambito del 20% del valore del contratto (calcolato sulla base dei prezzi offerti in sede di gara) sottoscritto tra l'Ulss 7 e l'aggiudicataria.

Qualora nel corso del rapporto contrattuale, venisse stipulato un contratto a seguito di espletamento di una procedura centralizzata a livello regionale o di Area Vasta per l'affidamento del servizio oggetto del presente capitolato, questa Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di recedere dal contratto con la Ditta aggiudicataria, mediante invio di apposita nota con ricevuta A.R., con preavviso di 30 giorni rispetto alla data di recesso, ai sensi dell'art. 1373 del codice civile e dell'art. 21 sexies della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni con gli effetti dell' art.1373 – Il comma – del Codice Civile, senza che la Ditta aggiudicataria possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria.

ART. 5 - Modalità di espletamento del Servizio

La Ditta dovrà organizzare la propria attività gestionale in stretta collaborazione con il Referente designato dall'ULSS – Direzione Servizi Sociali dell'Azienda ULSS n. 7 – Ufficio per le attività socio sanitarie – con le seguenti forme e modalità:

- L'aggiudicataria dovrà fornire per il servizio personale qualificato e idoneo in relazione alle prestazioni, garantendo la continuità del servizio, provvedendo alla sostituzione del proprio personale nel caso di assenza del medesimo a qualsiasi titolo;
- l'aggiudicataria è tenuta a presentare all'ULSS, prima dell'avvio di ogni anno scolastico, l'elenco nominativo degli operatori che espletano il servizio, specificando di ciascuno la qualifica e l'inquadramento normativo e retributivo. Detto elenco dovrà essere ripresentato in occasione di qualsiasi sostituzione di personale;
- la ditta aggiudicataria dovrà concordare con il Referente dell'Ulss gli abbinamenti alunno/operatore sulla base delle determinazioni definite dal Gruppo di Lavoro per la Programmazione Territoriale (GLPT) e trasmettere l'elenco nominativo degli operatori assegnati e relativo abbinamento con gli alunni, entro il mese di agosto (prima dell'inizio di ogni anno scolastico);
- Non saranno autorizzate ore di compresenza insegnante di sostegno-addetto all'assistenza salvo autorizzazione da parte del GLPT per situazioni di eccezionale complessità;
- l'operatore non dovrà essere presente a scuola in caso di assenza dell'alunno; la famiglia comunicherà alla scuola il giorno del rientro dell'alunno; la scuola successivamente informerà la ditta aggiudicataria quando l'operatore potrà riprendere servizio. In caso di mancato avviso per assenze non prevedibili, l'operatore sarà presente a scuola solo per la prima ora di servizio;
- per la partecipazione a incontri/gite/uscite/manifestazioni varie, eccedenti il normale orario di assistenza, l'operatore è, di volta in volta, autorizzato dal Referente ULSS, sulla base della richiesta trasmessa dalla ditta aggiudicataria a seguito di istanza del Dirigente scolastico;
- in caso di assenza dell'operatore, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere, tempestivamente, alla sua sostituzione, comunicandola alla scuola;
- la Ditta aggiudicataria, prima dell'avvio del servizio, comunicherà al Referente designato dall'ULSS il nominativo del proprio Referente responsabile degli aspetti organizzativi e gestionali del servizio, al quale rivolgersi in ogni momento in caso di necessità. Il raccordo organizzativo sarà garantito dal Referente designato dall'Ulss, affiancato da un proprio Coordinatore tecnico e dal Referente designato dall'aggiudicataria.

Per una periodica verifica del servizio, sono richiesti almeno tre incontri annuali tra il referente dell'Ulss e il referente responsabile della Ditta aggiudicataria.

La direzione, la vigilanza del servizio e il rispetto da parte del personale di tutte le norme di legge e di regolamento spettano alla Ditta aggiudicataria.

La Ditta aggiudicataria si impegna a garantire percorsi formativi, almeno uno per anno scolastico, su temi inerenti l'assistenza scolastica.

L'Ulss si riserva, in sede di esecuzione, di apportare, in accordo con l'aggiudicataria, le eventuali modifiche del servizio che si rendessero necessarie per sopravvenuti obblighi di legge od opportune per il miglior svolgimento del servizio ed il cui ammontare sarà determinato in base al prezzo offerto.

ART. 6 - Continuità

La Ditta dovrà fornire personale qualificato in relazione alle prestazioni, garantendo la presenza di tale personale e la continuità del servizio. La ditta aggiudicataria assume a proprio carico le responsabilità del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi o vertenze sindacali, programmando tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio.

La Ditta dovrà inoltre garantire che il personale indicato all'inizio dell'anno scolastico di riferimento e ritenuto idoneo dall'ULSS, permanga preferibilmente in forma stabile.

ART. 7 – Requisiti dell'aggiudicataria

La Ditta dovrà rispondere ai seguenti requisiti:

- esperienza di 3 anni continuativi di servizio di assistenza scolastica negli ultimi 5 anni;
- requisiti del personale che verrà impiegato:
 - operatore socio sanitario o titolo equipollente;
 - esperienza di almeno 2 anni nell'area dei servizi per la Disabilità per almeno 80% degli operatori;
 - deve essere in possesso degli attestati di frequenza corso di primo soccorso e antincendio;
 - adeguata conoscenza della lingua italiana, ai sensi della circolare della Regione Veneto prot. n. 114457 del 3/3/2008;

A tal fine entro 25 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, dovrà essere presentato l'elenco del personale che verrà impiegato con i relativi curricula e attestati di frequenza al corso di primo soccorso e antincendio.

La Ditta aggiudicataria si impegna a garantire percorsi formativi al personale impiegato, almeno uno per anno scolastico, su temi inerenti l'assistenza scolastica; la formazione dovrà essere di almeno n. 6 ore annuali e rivolgersi ad operatori impegnati nell'erogazione del servizio di assistenza scolastica.

La Ditta aggiudicataria, alla fine di ogni anno scolastico, dovrà fornire, entro il 30 luglio, una certificazione attestante i nominativi degli operatori partecipanti alla formazione, gli argomenti trattati, i riferimenti della docenza, il numero delle ore effettuate, il luogo di realizzazione della formazione.

E' a carico dell'aggiudicataria la parte di spesa relativa ai propri dipendenti.

In caso di inadempienza della formazione, verrà applicata una penale di € 500,00.= per ogni anno scolastico.

ART. 8 – Modalità di controllo

La Ditta aggiudicataria è tenuta ai seguenti specifici momenti di verifica:

- a) partecipazione degli operatori agli incontri annuali (massimo 3), indetti dal Dirigente scolastico, per la verifica dei progetti personalizzati;
- b) compilazione da parte degli operatori delle schede di verifica (iniziale e finale) predisposte dalla Ditta aggiudicataria e approvate dal Referente designato dall'ULSS - Direzione Servizi Sociali - Ufficio per le attività socio sanitarie;
- c) partecipazione degli operatori agli incontri di verifica, convocati dal Referente designato dall'ULSS - Direzione Servizi Sociali - Ufficio per le attività socio sanitarie;
- d) partecipazione del Referente responsabile della Ditta aggiudicataria agli incontri di valutazione con il Referente designato dall'ULSS.

L'Azienda ULSS n. 7 si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli ritenuti necessari per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente Capitolato. I controlli si riferiranno anche ai requisiti di

cui al precedente Art. 7, attivando strumenti e modalità in grado di accertare l'esistenza dei requisiti richiesti per garantire l'esecuzione del servizio.

L'Azienda Ulss 7, al fine di una corretta esecuzione del servizio, potrà attivare tra i Servizi coinvolti nel P.E.I. momenti di condivisione attraverso verifiche e sopralluoghi programmati e non, sul servizio erogato.

L'Azienda ULSS n. 7 si riserva la facoltà di somministrare annualmente un Questionario di gradimento al fine di promuovere la qualità del servizio erogato.

L'esito dell'analisi dei dati verrà presentato alla Ditta aggiudicataria.

Dall'analisi dei risultati, basati sull'elaborazione dei dati del Questionario, è obbligo della Ditta, entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione dei dati, produrre il piano di miglioramento.

La Ditta è tenuta a rendicontare annualmente l'attività svolta in particolare con riferimento alla metodologia di realizzazione e organizzazione del servizio e contenimento del turn-over degli operatori.

La Ditta è tenuta a formulare strumenti utili a misurare alcuni parametri significativi del servizio erogato attraverso supporti informatici.

ART. 9 - Responsabilità Garanzie Coperture assicurative

L'aggiudicataria è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività dei propri operatori. Essa dovrà pertanto procedere alla stipula di una adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.

L'aggiudicataria risponderà per gli eventuali danni provocati a persone e/o cose (in consegna e/o custodia a qualsiasi titolo) causate nel corso dell'espletamento del servizio. L'Azienda Ulss è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero verificarsi nell'esecuzione del servizio.

A tal fine l'aggiudicataria dovrà mantenere in essere per tutta la durata del periodo contrattuale adeguata/e polizza/e per le coperture assicurative di seguito specificate, con massimali, per ognuna delle garanzie e per singolo sinistro, non inferiore a Euro 3.000.000,00=(tremilioni):

a) garanzia per il risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti cagionati all'Azienda Sanitaria, connessi all'esecuzione del servizio;

b) garanzia per il risarcimento dei danni a terzi derivanti dalle responsabilità della Ditta aggiudicataria e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, di cui si avvalga.

Si precisa che dette polizze dovranno inoltre contenere la Rinuncia alla Rivalsa da parte della Compagnia, nei confronti della Azienda ULSS 7, dei suoi Amministratori, Dipendenti e Collaboratori e Consulenti in genere.

Qualora l'aggiudicataria non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato dalla relativa notifica, l'Azienda U.L.S.S. si ritiene autorizzata a provvedere direttamente a danno della Ditta, trattenendo l'importo sulle fatture in pagamento; si precisa che eventuali franchigie e/o scoperti di polizza non saranno opponibili, in nessun caso, all'Azienda Sanitaria e ai terzi in genere.

Copia delle polizze, conformi all'originale ai sensi di legge, dovranno essere consegnate alla Stazione Appaltante entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva, unitamente alla quietanza di pagamento del premio; quest'ultima dovrà essere presentata alla Stazione Appaltante con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità del contratto di assicurazione per tutta la durata del servizio.

ART. 10- Divieto di cessione e subappalto

E' fatto divieto all'aggiudicataria di cedere, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, sotto pena di risoluzione dello stesso e perdita della cauzione, nonché del risarcimento di ogni conseguente danno.

La cessione e qualsiasi atto diretto a nasconderla, fanno sorgere nell'ULSS il diritto a sciogliere anticipatamente il contratto, senza ricorso ad atti giudiziari, e ad effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione presentata.

E' fatto espressamente divieto all'aggiudicataria di subappaltare, in tutto o in parte, il servizio, a pena di risoluzione del relativo contratto e perdita del deposito cauzionale definitivo, con obbligo del risarcimento di ogni conseguente danno.

ART. 11 - Requisiti del personale impiegato

L'impresa dovrà assegnare ed impiegare, in riferimento al servizio oggetto dell'appalto, personale professionale qualificato con le caratteristiche di cui al precedente art. 7 e in possesso delle necessarie autorizzazioni e qualifiche professionali e dei requisiti sanitari ed amministrativi previsti dalla legislazione. Tutto il personale dell'impresa dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento riportante nome e cognome, fotografia, e denominazione della ditta di appartenenza.

Il personale dell'impresa è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio ed il rispetto della normativa sulla Privacy su fatti e circostanze e dati personali di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

La ditta aggiudicataria è responsabile della condotta del proprio personale in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni.

Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità dell'aggiudicataria, anche nei confronti dei terzi. La sorveglianza da parte dell'ULSS non esonera le responsabilità dell'aggiudicataria per quanto riguarda l'esatto adempimento dell'appalto, né la responsabilità per danni a cose o persone.

L'Azienda ULSS n. 7 si riserva la facoltà di chiedere la motivata sostituzione del personale dell'aggiudicataria, qualora esso non consenta il buon svolgimento dell'attività. La ditta aggiudicataria si impegna a richiamare, sanzionare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile.

ART. 12 - Trattamento dei lavoratori

L'aggiudicataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi nei confronti dei lavoratori dipendenti o dei soci lavoratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'aggiudicataria si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

L'aggiudicataria si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro, in riferimento allo specifico servizio svolto, applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché quelle inerenti i lavoratori dipendenti dell'impresa appaltatrice cessante e le eventuali condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

In caso di inottemperanza accertata, l'ULSS potrà provvedere direttamente impiegando la cauzione o detraendo gli importi pagati dalle fatture dall'aggiudicataria, senza che la stessa possa opporre eccezioni né avere titolo al risarcimento danni.

ART. 13 - Rispetto D.Lgs. n. 81/2008

Si evidenzia che le attività ed i servizi oggetto dell'affidamento di cui trattasi, poichè svolti al di fuori delle strutture dell'Ulss, non interferiscono con quelle di questa Azienda e, quindi, il conseguente importo degli oneri della sicurezza per rischio da interferenze è pari a zero. Poiché le attività oggetto dell'appalto potrebbero, però, interferire con quelle del personale afferente ai vari Istituti scolastici, l'aggiudicataria si impegna a contattare i servizi di Prevenzione di ciascun Istituto per la definizione/ valutazione di quanto prescritto dal D. Lgs. 81/2008.

ART. 14 - Fatturazione – pagamenti - revisione

L'aggiudicataria emetterà mensilmente le fatture che dovranno essere corredate da:

- a) foglio presenza, in formato cartaceo ed elettronico, di ciascun alunno riportante: l'orario giornaliero dell'assistenza prestata con separata indicazione dell'orario di partecipazione a incontri/gite/uscite/ manifestazioni varie, eccedenti il normale orario di assistenza, autorizzato di volta in volta, dal Referente ULSS sulla base della richiesta trasmessa dalla Ditta aggiudicataria a seguito di istanza del Dirigente scolastico; il nominativo e la firma dell'operatore; i nominativi e le firme del Responsabile scolastico e del Referente responsabile della Ditta aggiudicataria a convalida;
- b) riepilogo mensile generale, in formato cartaceo ed elettronico, con evidenza per ciascun operatore della sede scolastica, nome dell'alunno disabile seguito e ore prestate nel mese nonché totale generale delle ore effettuate, firmato dal Referente responsabile della Ditta aggiudicataria.

Le fatture saranno liquidate dall'ufficio amministrativo della Direzione dei Servizi Sociali dell'Azienda ULSS n. 7 previo controllo del Referente designato dall'ULSS che accerterà la regolarità della fornitura del

servizio.

Il monte ore assegnato agli utenti potrà variare nel corso del rapporto contrattuale, a seguito di mutate esigenze, senza che per questo la Ditta aggiudicataria abbia a pretendere variazioni di prezzo.

Il pagamento é effettuato, a mezzo mandato, entro 60 giorni del ricevimento della fattura, e comunque in accordo con quanto sarà al riguardo definito in sede di stipula del contratto.

La liquidazione da parte dell'ULSS n. 7 avverrà dopo aver richiesto ed ottenuto, dagli enti competenti, la certificazione DURC, secondo la cadenza coincidente con la validità temporale dello stesso; non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi in attesa del DURC.

In caso di R.T.I. il pagamento sarà effettuato alla capogruppo o alle singole imprese costituenti il R.T.I.

Il prezzo presentato nell'offerta economica, rimarrà fisso ed invariabile per il periodo di validità del contratto e si intenderà onnicomprensivo di ogni costo per l'erogazione del servizio (oneri retributivi, previdenziali, assistenziali, assicurativi, spese generali, per la formazione del personale, per l'attività del referente e per gli spostamenti ecc.), ad esclusione dell'I.V.A.

Il prezzo indicato sarà aggiornato di anno in anno a decorrere dal secondo anno, su preventiva richiesta dell'affidataria;

Fino a quando i costi standardizzati di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 163/2006, ai quali l'istruttoria per l'adeguamento dei prezzi dovrebbe fare riferimento, non verranno pubblicati da parte dell'Osservatorio dei contratti pubblici, si attiva un adeguamento, di anno in anno, pari alla variazione annuale dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (esclusi tabacchi).

L'indice di riferimento sarà quello medio dell'anno (si adopera una media aritmetica troncata escludendo il valore peggiore e quello migliore), a decorrere dal secondo anno, su preventiva richiesta dell'affidataria.

L'aggiornamento ha comunque effetto dal mese successivo a quello della richiesta, se presentata successivamente al mese di scadenza di ogni anno d'appalto.

Nel caso di fattura incompleta, i termini di pagamento decorrono dalla regolarizzazione della stessa.

ART. 15 - Inadempienze e penalità nella erogazione delle prestazioni e nel trattamento del personale

a) In caso di accertata e reiterata inosservanza delle disposizioni previste nel presente capitolato, l'Impresa dovrà corrispondere all'Ulss 7 le seguenti penali: Euro 300,00 per la seconda contestazione scritta relativa alla medesima irregolarità; Euro 500,00 per per ogni successiva contestazione scritta relativa alla medesima irregolarità. Le penali verranno detratte dagli importi delle fatture già emesse o da emettere.

Sono esclusi dal calcolo delle penali il mancato rispetto dovuto a:

- cause di forza maggiore dimostrate;
- cause imputabili all'Amministrazione.

È comunque fatta salva la facoltà dell'ULSS n. 7 di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempienza contrattuale.

b) In caso di inottemperanza degli obblighi derivanti dal precedente articolo 12 sul trattamento dei lavoratori, accertata dalla Stazione appaltante, la medesima comunicherà all'Impresa ed anche alla Direzione Provinciale del Lavoro competente l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. L'ULSS n. 7 potrà altresì procedere alla risoluzione unilaterale del contratto.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che ai lavoratori sia stato corrisposto quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza sia stata definita. Per tale sospensione o ritardo di pagamento l'Impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante e non ha titolo per il risarcimento dei danni.

ART. 16 - Risoluzione anticipata del contratto

L'ULSS n. 7 avrà diritto di procedere alla risoluzione del contratto mediante semplice comunicazione raccomandata con avviso di ricevimento:

- per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
- per mancato superamento del periodo di prova di cui al precedente art. 4;
- in tutti i casi previsti dal Codice Civile e qualora l'aggiudicataria non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto;
- in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dall'Amministrazione;
- accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara.

L'ULSS n. 7 si riserva la facoltà di annullare l'aggiudicazione o risolvere il contratto in qualunque momento in caso di inadempienze imputabili all'Impresa aggiudicataria ai sensi dei precedenti articoli.

In caso di risoluzione anticipata del contratto, il compenso viene corrisposto fino al giorno della cessazione dell'affidamento.

Nel caso di cessazione per colpa o disdetta dell'Impresa aggiudicataria, l'ULSS n. 7 incamererà il totale della cauzione con ulteriore addebito alla parte inadempiente, anche in rivalsa sui crediti e fatture da liquidare, dell'eventuale maggiore spesa conseguente il nuovo contratto.

In caso di gravi inadempienze contrattuali o di risoluzione per colpa dell'aggiudicataria, l'ULSS n. 7 potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria con diritto al risarcimento del maggior onere sostenuto.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'Impresa aggiudicataria per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ART. 17 - Cauzione definitiva

L'aggiudicataria dovrà costituire per i termini di durata dell'appalto una cauzione fissata nella misura del 10% dell'importo contrattuale, salvo quanto previsto dall'art. 113, comma 1 del D.Lgs. 163/2006.

La garanzia potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.

Ogni atto fidejussorio dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

- rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando l'ULSS n. 7 non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del C.C.;
- impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta dell'Ulss n. 7, senza alcuna riserva.

La garanzia è ridotta del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. In caso di R.T.I.:

- Se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
- Se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia.

Ai sensi dell'art. 113, ultimo comma, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'art. 4 del Disciplinare di Gara, nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

N.B.: In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'aggiudicataria, la cauzione definitiva verrà incamerata dall'Amministrazione Ulss, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 18 – Esecuzione del servizio in pendenza di stipulazione del contratto

L'Ulss si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto e, comunque:

- decorsi 35 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto ex art. 79, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006;
- dopo la costituzione di cauzione definitiva con le modalità di cui al precedente art. 17;

ART. 19 - Verifica dell'attività svolta

L'Ulss si riserva di verificare in qualsiasi momento l'andamento delle attività dell'aggiudicatario e l'esatta applicazione delle norme descritte nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel contratto.

L'Ulss potrà, pertanto, esaminare tutta la documentazione relativa all'affidamento e l'aggiudicataria dovrà fornire ogni necessaria assistenza per consentire un'esatta valutazione dell'andamento del servizio.

ART. 20 - Adeguamento legislativo

L'aggiudicataria è tenuta all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti in materia di contratti di trasporto di persone, contratti di servizio, prevenzione e infortunistica, uso e circolazione degli automezzi, aventi vigenza nel periodo dedotto in contratto, sopportando in proprio gli eventuali conseguenti oneri di adeguamento.

ART. 21 - Riservatezza

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a rispettare la riservatezza delle informazioni e delle attività svolte e al segreto professionale. L'Impresa aggiudicataria si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la più assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, nonché l'obbligo di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, nel pieno rispetto di quanto disposto dal D.lgs n. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio o che siano già in possesso dell'Impresa aggiudicataria, nonché i concetti, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Impresa sviluppa o realizza in esecuzione alle prestazioni contrattuali.

L'Ulss 7, parimenti, assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall'appaltante nello svolgimento del rapporto contrattuale.

L'Impresa aggiudicataria del servizio sarà nominata responsabile esterna, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 196 del 30/06/2003, del trattamento dei dati personali conosciuti ai fini della corretta esecuzione del servizio.

ART. 22 - Trattamento dei dati personali: Informativa

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003 e successive integrazioni e modificazioni, si informa che i dati personali forniti dalle ditte saranno raccolti presso il Servizio Affari Generali e Legali (Via Lubin, 16, Pieve di Soligo) per le finalità correlate alla scelta del contraente, all'instaurazione del rapporto contrattuale e per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo, all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

Il conferimento di dati ha natura obbligatoria connessa alla inderogabilità degli adempimenti da svolgere; il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo i principi di correttezza e massima riservatezza previsti dalla legge.

I dati potranno essere comunicati:

- a professionisti, consulenti, legali, che prestino attività di consulenza/assistenza all'azienda ULSS n. 7, in ordine al procedimento di gara o per studi di settore;
- a soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti eventualmente parte della commissione giudicatrice che verrà costituita;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, nei limiti consentiti dalla normativa in materia;
- agli Enti pubblici per lo svolgimento dei controlli e degli adempimenti conseguenti le procedure di appalto pubbliche (controlli sulle dichiarazioni sostitutive D.P.R. n. 445/2000, in materia di lotta alla criminalità mafiosa L. n. 575/65, e adempimenti fiscali L. n. 633/72);
- all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee per la pubblicazione dell'avviso di appalto aggiudicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee;
- alla Prefettura competente per gli accertamenti "antimafia";
- alla competente Agenzia delle Entrate per l'eventuale registrazione del contratto.

Il nominativo dell'aggiudicataria e il prezzo di aggiudicazione saranno diffusi tramite il sito internet www.ulss7.it

I trattamenti dei dati saranno ispirati ai principi di correttezza, liceità, e trasparenza, e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'appaltante in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attestato mediante strumenti manuali e informatici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge.

Al concorrente, in qualità di interessato, spettano i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Titolare del trattamento è l'Azienda ULSS n. 7 con sede a Pieve di Soligo via Lubin 16.
Responsabile del Trattamento è il Dirigente del Servizio affari Generali e legali.

Con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra indicato.

ART. 23 - Controversie

Per le controversie relative all'esecuzione del contratto è competente il Foro di Treviso, in via esclusiva.

ART. 24 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

ART. 25 - Spese

Tutte le spese di contratto, di bollo e di eventuale registrazione conseguenti al presente Capitolato Speciale sono a completo carico dell'aggiudicataria.

ALLEGATI:

n. 1: Linee Guida